



Sentenza n. 81 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema
decisione del 21 marzo 2023, deposito del 2 maggio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 36 del 2022

parole chiave:

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO – PRINCIPI CONTABILI –
PRINCIPIO DI ANNUALITÀ DEL BILANCIO – ARMONIZZAZIONE DEI
BILANCI PUBBLICI

disposizione impugnata:

- art. 2 della [legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2](#)

disposizione parametro:

- art. 117, secondo comma, lettera *e*), della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Secondo il rimettente, la disposizione impugnata, **riconoscendo nel 2022 i debiti fuori bilancio ed individuandone la copertura mediante una variazione delle poste contabili dell'esercizio 2021, ormai concluso**, sarebbe in contrasto con il principio contabile dell'annualità del bilancio di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, Allegato 1, paragrafo 1, nonché con il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 allo stesso decreto legislativo, paragrafo 9.1. In base a tali principi, i debiti in oggetto avrebbero dovuto essere imputati interamente all'esercizio finanziario 2022.

La Regione Molise ha eccepito, tra l'altro, che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nella specie derivanti da sentenze esecutive, era iniziato nel 2021 e si era concluso nel 2022 in seguito al perfezionamento dell'obbligazione, sicché le risorse necessarie erano state individuate nel capitolo di spesa relativo all'accantonamento per fondo rischi legali del bilancio di previsione dell'esercizio 2021.

La Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale.

Dopo aver richiamato la propria consolidata giurisprudenza in base alla quale i principi contabili di cui al citato d.lgs. n. 118/2011 costituiscono espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Corte ha

sottolineato che **«solo il rispetto di un linguaggio contabile comune impedisce a un sistema ispirato al pluralismo istituzionale di degenerare in un'ingestibile moltitudine di monadi contabili»**. L'armonizzazione dei bilanci pubblici mediante l'adozione di regole uniformi consente, infatti, di rendere i documenti contabili delle amministrazioni pubbliche omogenei e confrontabili, soddisfacendo le «esigenze informative» connesse, tra l'altro, alla programmazione economico-finanziaria, al coordinamento della finanza pubblica, alla gestione del federalismo fiscale, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie ed alla prevenzione di gravi irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri dei bilanci.

Tali norme statali, vincolanti per tutti gli enti territoriali, sono quindi **«funzionali a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche»** e a garantire «l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

Alla luce di ciò, la Corte ha affermato la natura di **norma interposta** dei suddetti **principi contabili rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.**, ed ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione censurata per violazione del principio dell'annualità del bilancio – in base al quale esso è predisposto con cadenza annuale secondo periodi di gestione coincidenti con l'anno solare – e, per l'effetto, della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Infine, in via consequenziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale.

Alessandra Prozzo